



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO

SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Segreteria Generale

Settore Finanze e Servizi Demografici
Dirigente Dott. Giovanni Sannino
SEDE

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica favorevole sull'Emendamento alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 22/05/2026.

Modifica dei criteri di superficie per l'occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* in piazze e slarghi pedonali (Art. 6, comma 1, lett. K).

Vista la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 22/05/2026, avente ad oggetto: *"Regolamento Occupazione di suolo mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors: integrazione"*;

Visto l'emendamento protocollato in data 01/07/2026 (Reg. Ufficiale n. 0043048) a firma dei Consiglieri Comunali (Pizzutelli, Bortone, Mirabella, Venturi), volto a sostituire il limite fisso di superficie di 25 metri quadrati previsto per la nuova lettera K) dell'art. 6, comma 1, rimandando invece la disciplina delle metrature massime a quanto già stabilito dall'art. 6, comma 2, lettere a) e b) del vigente Regolamento comunale;

Visti l'art. 107 e l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa degli atti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della regolarità tecnica, per le motivazioni di seguito esposte:

Anziché introdurre un limite fisso e rigido (25 mq) per una specifica casistica (attività prospicienti a piazze e slarghi pedonali), l'emendamento richiama i criteri dimensionali generali già codificati all'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento. Ciò garantisce omogeneità applicativa nell'azione amministrativa.

Si evidenzia che l'emendamento non intacca le tutele e le prescrizioni di natura tecnica.

Restano pienamente confermati e vincolanti:

- Il limite del raggio spaziale massimo di 50 metri dall'ingresso dell'attività;

- L'obbligo tassativo di adozione delle procedure HACCP (Reg. CE 852/2004) per la prevenzione dei rischi di contaminazione alimentare nel trasporto esterno delle pietanze;
- L'obbligo di garantire l'uniformità di stile, colori e materiali con l'arredo urbano esistente;
- L'obbligo di rimozione temporanea entro le 24 ore (a cura e spese del concessionario) in caso di manifestazioni pubbliche istituzionali.

L'emendamento risulta tecnicamente corretto, non introduce oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, semplifica l'istruttoria degli uffici competenti attraverso il rinvio a parametri dimensionali già noti.

Il Dirigente Settore Gestione Entrate
Dott. Mauro Turriziani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 634 - 01/07/2026
Utente: TURRIZIANI MAURO